

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO AREE PUBBLICHE** (funzionamento dei mercati - effettuazione della vendita in forma itinerante)

### **Titolo I - norme comuni**

A tutti gli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio è vietato recare molestia per la vendita delle mercanzie, arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi, attirare i clienti con rumori o schiamazzi, esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti, usare parole o atti sconvenienti, gettare derrate avariate, rifiuti o qualsiasi oggetto sui luoghi di passaggio, occupare spazi non regolarmente concessi, contravvenire gli ordini dei funzionari comunali e degli agenti di polizia municipale, turbare l'ordine e la disciplina del mercato.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori. Prima di sgomberare l'area, pertanto, l'operatore deve lasciare libero il posteggio da ingombri e dai rifiuti prodotti.

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/1998.

E' fatto obbligo di esporre, a tutela dei consumatori, un cartello ben visibile, delle misure non inferiori a 60 cm. (lunghezza) x 40 cm. (altezza), scritto in stampatello, con caratteri tipografici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "VENDITA DI MERCE USATA", per tutti coloro che trattano tale articolo.

Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare – anche con piccole sporgenze – spazi comuni riservati al transito.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di almeno 2,10 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.

L'eventuale merce appesa, la cosiddetta "stenderia", deve essere stesa in modo da non precludere la visuale degli altri banchi o delle vetrine o ingressi delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita. Non deve comunque mai superare la metà della parte frontale del banco di vendita.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3.4.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 centimetri dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura e il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Non sono mai ammessi in nessun caso scambi di posteggio tra gli operatori.

Nell'area mercatale è proibito esercitare giochi, anche se leciti, mestiere di indovino, saltimbanco e giocoliere, a pena dell'allontanamento immediato e definitivo dal mercato, stabilito ed ordinato dall'autorità comunale.

Nei confronti dei trasgressori sarà disposta la sospensione, da 1 a 4 frequentazioni del mercato.

Gli stessi provvedimenti sono estesi a coloro che partecipano al mercato come prestatori d'opera.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e eccessive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

A tutti i concessionari di posteggi è fatto, inoltre, divieto di vendere merci di settore diverso da quello per il quale è stato concesso il posteggio.

Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esse contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. E' vietato lasciare animali liberi.

Nei posteggi istituiti a merceologia esclusiva o destinati ad un solo settore merceologico, è vietata la vendita di prodotti o settori diversi, pena applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/1998.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è assegnato, per la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti titolari di valida autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di qualsivoglia tipologia, secondo l'ordine di priorità maturato. Possono, pertanto, essere ammessi all'assegnazione gli esercenti titolari di autorizzazione di tipo a) con validità nella Regione Liguria, nonché i titolari di autorizzazione di tipo b) sia provenienti dalla Regione Liguria che da altra Regione del territorio nazionale.

Le aree riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 19/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Non è consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione o temporaneo, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture fissate al suolo o su cui esistano chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Per la realizzazione dei chioschi è necessario il rilascio del titolo edilizio. L'ufficio tecnico comunale provvederà a definire l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, estetiche e costruttive di tali strutture.

Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza. I negozi mobili ed i banchi temporanei mediante i quali viene esercitato il commercio alimentare sulle aree pubbliche devono, pertanto, avere le caratteristiche di cui agli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, nonché osservare le prescrizioni previste dall'art. 6 della succitata ordinanza.

Durante l'esercizio dell'attività commerciale, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo anche se autenticata. E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di esibire agli agenti della Polizia Municipale – se richiesto – l'autorizzazione e la concessione del posteggio.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia

su posteggio che in forma itinerante è consentita ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività.

Il sostituto - durante l'attività di vendita - dovrà essere munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Il concetto di presenza valida ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo "a" ed ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce. Parimenti è vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento. L'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse ancora l'attività, ovvero - qualora esercitasse già - se trattasi di attività a posto fisso - mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione con utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale, se trattasi di attività in forma itinerante, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A..

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale, fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione per reintestazione, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 11 della L.R. 19/99 recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.

In ogni caso di subingresso nelle autorizzazioni di tipologia "a", i titoli di priorità e di anzianità in termini di presenze posseduti o acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società.

Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

I concessionari e gli assegnatari di posteggio nei mercati sono tenuti a provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

## **Titolo II - Norme per i mercati**

L'operatore della Polizia Municipale addetto al mercato verbalizza, in un apposito registro, le presenze degli operatori commerciali, annotandovi:

- la data di effettuazione del mercato;
- il numero identificativo dei posteggi vuoti da assegnare;
- i nominativi degli operatori commerciali che richiedono l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.

Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività possa non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, un familiare o, in genere, un coadiutore, il responsabile del mercato dispone la registrazione delle presenze e delle assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a

nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

La presenza dovrà essere registrata – sia al titolare del posteggio che allo spuntista – solo se oltre ad occupare con il veicolo e/o con un banco il posteggio, inizia realmente le operazioni di vendita: qualora il commerciante non esponga la merce, la relativa presenza non verrà pertanto assegnata.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno quattro ore dall'orario di inizio della vendita. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Le assenze dal mercato dei titolari di concessione sono verificate "de visu" dagli agenti di polizia municipale, ai fini dell'assegnazione temporanea dell'area libera, ed annotate su apposito registro.

Il registro deve essere sempre aggiornato annotando le presenze, le assenze giustificate e le eventuali assenze ingiustificate.

L'assenza dal mercato è considerata giustificata solo laddove l'interessato produca al Comando di Polizia Municipale, a mezzo raccomandata postale o consegna a mano direttamente al responsabile del mercato, idonea documentazione delle cause della mancata presentazione **entro e non oltre 10 giorni** dal verificarsi dell'evento.

L'assenza è considerata validamente giustificata esclusivamente in caso di:

- malattia;
- malattia di familiare (sino al 2° grado di parentela) che necessiti di assistenza continuativa;
- lutti (sino al 2° grado di parentela);
- nascita di figli (sino al 5° giorno dalla nascita);
- gravidanza;
- servizio militare;
- detenzione, qualora il procedimento penale si concluda con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena.

Nel caso in cui il titolare comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dalla legge, ha diritto a che la relativa assenza non venga registrata.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il responsabile del mercato ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.

Il responsabile del mercato o del Comando di Polizia Municipale, hanno il compito di verificare, di norma mensilmente, le assenze non giustificate, in modo che alla dodicesima assenza avvisino, con nota scritta, l'operatore della possibilità di decadere dalla concessione del posteggio alla diciassettesima assenza in ciascun anno solare. Tale nota deve essere trasmessa per conoscenza al Servizio Commercio.

I posteggi si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro 15 minuti dall'orario di inizio delle operazioni di vendita.

E' consentito mantenere nel posteggio i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, siano essi attrezzati o meno per l'attività commerciale, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato destinato a posteggio e non precludano la visuale agli altri banchi od ai negozi a posto fisso.

Nel caso in cui lo svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica venga a coincidere con una festività, ne è consentito, comunque, lo svolgimento.

In caso di particolari necessità e ricorrenze, il Sindaco potrà deliberare lo spostamento temporaneo del giorno di effettuazione del mercato settimanale, mediante pubblica affissione sulle aree mercatali, nonché dandone comunicazione alle associazioni di categoria.

Limitatamente al verificarsi dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, atte ad evitare la coincidenza con una festività, non viene computata l'assenza del titolare di concessione di posteggio nell'ambito del calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso, ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.

Gli orari di svolgimento del mercato cittadino sono i seguenti:

- Orario di accesso al mercato: ore 7,00. Non è permesso installarsi sul mercato prima di tale ora, fatta eccezione per il settore ortofrutticolo, per il quale l'orario di accesso può essere anticipato alle ore 6,30.
- Operazioni di installazione dell'autoservizio, di montaggio dei banchi e di allestimento delle attrezzature consentite: dalle ore 7,00 alle ore 8,00, con l'eccezione sopra stabilita per il settore ortofrutticolo.
- Effettuazione delle operazioni di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
- Operazioni di smontaggio e pulizia dell'area: dalle ore 14,00 alle ore 14,30. Entro le ore 14,30 tutti i concessionari o assegnatari di posteggio devono aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.

Eccezionalmente, è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci nell'ambito della zona di mercato ed in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche con possibilità di pericolo per l'incolumità degli operatori e dei visitatori o delle merci poste in vendita, su specifica autorizzazione degli agenti responsabili del mercato.

Deve essere sempre e comunque assicurata la circolazione mediante una corsia di emergenza.

Per le aree mercatali corrispondenti a box o chiosco o locale o posteggio in cui si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, si applicano le medesime regole stabilite per gli esercizi di vicinato del commercio a posto fisso.

I settori merceologici del mercato cittadino sono i seguenti:

- Settore alimentare: totale posteggi: N. 6: dal N. 22 al N. 27
- Settore non alimentare: totale posteggi N. 35: dal N. 1 al N. 21, dal N. 31 al N. 34 e NN. 47 e 50
- Settore agricoltori: totale posteggi N. 8: N. 28, N. 38, dal N. 57 al N. 62

come configurato nella planimetria particolareggiata allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO "1")

### **Titolo III - Norme per le operazioni di "spunta"**

Le presenze degli operatori in "spunta" sono verificate "de visu" dagli agenti di polizia municipale, ai fini dell'assegnazione temporanea dell'area libera, ed annotate su apposito registro.

Per ogni operatore commerciale che si presenta alla "spunta", deve essere indicato:

- i nominativi degli operatori commerciali che richiedono l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi;
- il numero, la data di rilascio e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il posteggio assegnato o la non disponibilità di posteggi;
- la firma della persona presente all'assegnazione.

Il responsabile del mercato redige apposita graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati.

Per presenze in un mercato dell'operatore spuntista si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Qualora, pertanto, il commerciante rifiuti l'assegnazione di un posteggio libero, la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria.

L'assegnazione di posteggi in "spunta" avverrà esclusivamente nei confronti degli operatori che, presenti nella zona mercatale espressamente indicata dall'autorità comunale e muniti di valida autorizzazione, abbiano apposto la propria firma sull'apposito "foglio di presenza", nei 15 minuti che precedono l'inizio delle relative operazioni.

Le operazioni di "spunta" verranno intraprese decorsi 15 minuti dall'orario di inizio delle operazioni di vendita.

L'operatore che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nella zona entro l'orario prefissato per

l'inizio delle vendite (qualora l'interessato non comunichi al Comando Polizia Municipale prima dell'orario di inizio delle vendite che arriverà entro un'ora dall'inizio dello stesso), è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Qualora il commerciante si collochi all'interno di un posteggio del mercato senza presentarsi alle operazioni di spunta, non ha titolo a svolgervi l'attività commerciale e, quindi, è da ritenersi abusivo.

L'assegnazione viene effettuata nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- 1) più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- 2) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal Registro delle Imprese, già Registro Ditte;
- 3) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi lo stesso settore merceologico e la stessa specializzazione qualora trattasi di posteggi destinati alla vendita di particolari tipologie merceologiche.

Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è *esclusivamente* l'originale dell'autorizzazione.

Alle operazioni di spunta può partecipare anche il titolare di un posteggio dello stesso mercato. Tale operazione verrà conteggiata come assenza nel posteggio di cui è titolare qualora l'operatore presenti il titolo autorizzativo inerente il posteggio in concessione.

Non è consentito agli operatori scambiarsi i posteggi assegnati.

Le assenze degli "spuntisti" sono giustificate con le medesime modalità applicate ai titolari di concessione.

Nel caso di assenze non giustificate, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, l'operatore "spuntista" viene cancellato dall'apposito registro, con azzeramento delle presenze maturate.

La validità temporale della graduatoria decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.

Gli elenchi di spunta sono aggiornati con cadenza annuale, al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Titolo IV - Norme per il commercio in forma itinerante**

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; qualora sia svolto su marciapiedi dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 1,5 per il transito dei disabili.

La qualità di operatore itinerante è comprovata soltanto previa presentazione di autorizzazione originale o documentazione equipollente all'atto del controllo.

La qualità di produttore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificazione, rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati i terreni, dal quale risulti l'estensione degli stessi ed i prodotti coltivati.

E' consentita un'occupazione massima di mq. 6 (ml. 3 x 2), con deroga per i veicoli attrezzati (cd. negozio mobile) aventi dimensioni maggiori (per i quali non è però consentita alcuna ulteriore occupazione di suolo pubblico). L'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della

stessa. Non può, pertanto, essere posta esternamente al mezzo, essere a contatto con il terreno né essere esposta su banchi o bancarelle.

L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 200 metri. Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite.

Nelle aree di sosta prolungata è consentita l'occupazione dell'area per una durata massima di cinque ore.

E' fatto obbligo di assicurare l'assoluta osservanza delle vigenti norme del codice della strada (sia rispetto alle sede viaria che rispetto ai marciapiedi). La sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' fatto obbligo di effettuare la pulizia, al termine dell'attività, dell'area utilizzata.

E' vietata ogni forma di pubblicità sonora con apparecchi di amplificazione.

E' vietata la vendita dalle ore 24,00 alle ore 09,00.

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato in tutte le aree (spiagge comprese) appartenenti al demanio marittimo - tranne nelle aree di sosta prolungata sub D-1) del presente Regolamento - e nel raggio di 100 metri dalle scuole e chiese.

Non può essere effettuata la vendita in modo itinerante nelle corsie di scorrimento e nelle aree limitrofe al mercato.

Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento semprechè non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.